

D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567.

Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle Università, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87

Pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 11 febbraio 1988, n. 34.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione¹;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312²;

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1987 (registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1987, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 9) con il quale all'on. Giorgio Santuz, Ministro senza portafoglio, incaricato per la funzione pubblica, è stata conferita, tra l'altro, la delega per l'esercizio delle funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93³, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68⁴, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, numero 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13⁵, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della citata legge-quadro, relativo al triennio 1985-87;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910⁶, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);

¹ **Cost. 27-12-1947.** Costituzione della Repubblica italiana. La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

² **L. 11-7-1980 n. 312.** Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190.

³ **L. 29-3-1983 n. 93.** Legge quadro sul pubblico impiego. Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 1983, n. 93.

⁴ **D.P.R. 5-3-1986 n. 68.** Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, numero 93. Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 1986, n. 66.

⁵ **D.P.R. 1-2-1986 n. 13.** Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87. Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1986, n. 27.

⁶ **L. 22-12-1986 n. 910.** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987). Pubblicata nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 30 dicembre 1986, n. 301.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 1987, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-87 riguardante il comparto del personale delle Università di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68⁷, raggiunta in data 8 settembre 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 9 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CONFISAL, CISAL, CISAS, USPPI, le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ed il CISAPUNI;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355⁸;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93⁹, ai

⁷ **D.P.R. 5-3-1986 n. 68.** *Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, numero 93. Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 1986, n. 66.*

9. Comparto del personale delle università.

1. *Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle università comprende: il personale delle università e delle istituzioni universitarie;*

il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.

2. *La delegazione di parte pubblica è composta:*

dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

dal Ministro della pubblica istruzione.

3. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.*

4. *La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:*

delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

⁸ **D.L. 28-8-1987 n. 355.** *Finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale.*

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1987, n. 201 e convertito in legge, con modificazioni, dell'art. 1, comma primo, L. 26 ottobre 1987, n. 434 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1987, n. 252), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il comma secondo dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1987, n. 163, e 30 giugno 1987, n. 251, non convertiti in legge, nonché sulla base di disposizioni del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, soppresse dalla legge di conversione.

⁹ **L. 29-3-1983 n. 93.** *Legge quadro sul pubblico impiego. Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 1983, n. 93.*

fini del recepimento e dell'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle Università, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68¹⁰, per il triennio 1985-87;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

6. Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.

[Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La delegazione è integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.

I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti.

La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.

Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri.

Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.

Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perché ne verifichi la legittimità ai sensi del testo unico approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei Ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri. La stessa procedura è adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato ^(1/d).

Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente la Corte dei conti controlla la conformità del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede alla registrazione ai sensi del citato testo unico, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli artt. 25 e seguenti del medesimo testo unico. Decorsi quindici giorni senza che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti ^(a) ^(b).

(a) Comma così sostituito dall'art. 18, L. 12 giugno 1990, n. 146.

(b) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla data ivi indicata.

¹⁰ VEDI NOTA 7

Emana il seguente decreto:

Capo I - Disposizioni generali	1		
Capo II - Negoziazione decentrata	2	-	5
Capo III - Organizzazione del lavoro	6	-	12
Capo IV - Relazioni sindacali	13	-	19
Capo V - Trattamento retributivo	20 - 35		

Capo I - Disposizioni generali

1. Campo di applicazione e durata.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68¹¹, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano ed il personale non docente dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e si riferiscono al periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1985 e quelli economici dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

3. Nei confronti del personale di cui al decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57¹², convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, le norme contenute nel presente decreto si applicano fino al 31 ottobre 1987.

Capo II - Negoziazione decentrata

2. Accordi decentrati.

1. Nell'ambito, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13¹³, e nel rispetto della peculiarità dell'ordinamento universitario, sono demandati alla negoziazione decentrata a livello di ateneo le seguenti materie:

- a) l'organizzazione del lavoro secondo criteri di produttività e di efficienza;
- b) la programmazione dell'orario di servizio, l'articolazione dell'orario di lavoro nonché le modalità di accertamento del suo rispetto;
- c) le proposte per la determinazione del fabbisogno e l'utilizzazione del lavoro straordinario;
- d) l'individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrità dell'ambiente di lavoro, nonché per l'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature;

¹¹ VEDI NOTA 7

¹² **D.L. 2-3-1987 n. 57.** Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della L. 29 gennaio 1986, n. 23. Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1987, n. 51 e convertito in legge, con modificazioni, nella L. 22 aprile 1987, n. 158 (Gazz. Uff. 29 aprile 1987, n. 98), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

¹³ **D.P.R. 1-2-1986 n. 13.** Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87. Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1986, n. 27.

- e) la predisposizione dei progetti di produttività e l'individuazione dei destinatari dei relativi incentivi;
- f) i programmi per la realizzazione di servizi sociali da mettere a disposizione del personale;
- g) proposte per l'attuazione di pari opportunità attraverso piani di azioni positive in favore delle lavoratrici;
- h) le altre materie, anche relative al trattamento economico accessorio, espressamente demandate dal presente decreto o da specifiche norme alla negoziazione decentrata.

2. Con la negoziazione decentrata a livello nazionale sulle materie indicate nel comma 1, possono essere definiti criteri e direttive intesi a conseguire uniformità di conduzione e di risultati fra le diverse università¹⁴.

3. Titolari del potere di negoziazione decentrata.

1. I titolari del potere di negoziazione decentrata a livello di ateneo sono:

a) Per la parte pubblica:

1) una delegazione presieduta dal rettore, anche nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, ovvero da un suo delegato ufficiale. Negli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano e nelle opere universitarie delle regioni a statuto speciale la delegazione di parte pubblica è presieduta, rispettivamente, dal direttore e dal presidente, ovvero da loro delegati ufficiali.

b) Per la parte sindacale:

1) una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nell'ateneo che abbia adottato codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguali a quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

2. Per la negoziazione decentrata a livello nazionale la delegazione di parte pubblica è presieduta dal Ministro o da un suo delegato¹⁵.

4. Tempi di inizio e termini della negoziazione decentrata.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere definite le delegazioni di parte pubblica trattanti per le materie demandate alla negoziazione decentrata a livello di singole università o istituzione di cui all'art. 2.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere avviate le trattative per la definizione delle materie, o di parte di esse, oggetto di negoziazione decentrata.

3. Le trattative devono, comunque, essere concluse entro trenta giorni dal loro inizio.

¹⁴ Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

¹⁵ Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

4. Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo a livello di singola sede, su richiesta del rettore o della delegazione sindacale, la relativa negoziazione si effettua a livello decentrato nazionale e deve essere espletata entro i successivi sessanta giorni¹⁶.

5. Procedure.

1. Gli accordi vanno redatti per iscritto e devono essere sottoscritti dalla parte sindacale e dalla parte pubblica.

2. Le organizzazioni sindacali dissenzienti o che non abbiano partecipato alla trattativa possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che gli accordi vengano tradotti in provvedimenti amministrativi e comunque entro il termine di dieci giorni dalla sua conclusione.

3. Gli accordi sono recepiti con decreto o provvedimento amministrativo formale entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2¹⁷.

Capo III - Organizzazione del lavoro

6. Orario di lavoro.

1. Nel rispetto dell'orario massimo giornaliero stabilito per legge, la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentati, tenuto conto anche dei principi di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 23¹⁸, in sede di accordi decentrati, secondo i seguenti criteri:

a) migliore efficienza e produttività;

b) più efficace erogazione dei servizi a favore degli utenti;

c) ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connesse con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;

d) possibilità di procedere ad una riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario, in relazione anche al grado di copertura dei posti previsti in organico.

2. Pertanto l'orario settimanale di lavoro, distribuito su sei o cinque giornate lavorative, può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione, frazionamento, tempo parziale in modo da assicurare il funzionamento delle strutture anche in ore pomeridiane ed, ove necessario, anche notturne.

3. Il rispetto degli orari di lavoro, come stabiliti dall'accordo, deve essere accertato mediante controlli obiettivi, anche di tipo automatico.

4. Fatta salva la possibilità di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi, in sede di accordi decentrati per singole Università,

¹⁶ Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

¹⁷ Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

¹⁸ **L. 29-1-1986 n. 23.** Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università. Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 febbraio 1986, n. 35.

saranno individuate le modalità di attuazione in concreto di detta articolazione, tenendo conto delle realtà locali e per meglio corrispondere alle esigenze delle strutture.

5. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario dei servizi, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.

6. A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:

a) il grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;

b) il miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura, ovvero tra loro correlate sul piano dell'attività;

c) il grado di intensificazione dei rapporti con l'utenza interna ed esterna che deve essere posta in condizione di accedere più facilmente alle strutture, uffici, sportelli e servizi delle Università.

7. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, di norma, entro i limiti di ventiquattro ore e quarantotto massime settimanali¹⁹.

7. Orario flessibile.

1. In sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario flessibile, tenendo conto delle caratteristiche dell'attività svolta nelle strutture interessate e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare anche sui rapporti con altre strutture funzionalmente ad esse collegate e con gli utenti.

2. L'orario flessibile consiste nell'anticipare o posticipare l'orario di inizio del lavoro, ovvero nell'anticipare o posticipare l'orario di uscita, nel rispetto dell'orario di lavoro stabilito per legge.

3. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale.

4. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell'orario, in caso di orario frazionato, non danno luogo ad alcun emolumento aggiuntivo.

5. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel comma 6, dell'art. 6, saranno definite le aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di base collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva della o delle unità organiche interessate all'orario flessibile o frazionato.

6. Qualora per esigenze di servizio si debba prestare attività, anche al di fuori del posto di lavoro secondo orari imposti dalla tipologia lavorativa oltre l'orario ordinario giornaliero, il lavoratore può chiedere il recupero delle ore eccedenti.

¹⁹ Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

7. Tale recupero può avvenire anche con la concessione di giorni di riposo compensativo corrispondente al numero delle ore eccedenti ²⁰.

8. Turnazioni.

1. Laddove l'orario ordinario e l'orario flessibile o frazionato non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi, ovvero lo svolgimento di attività particolarmente articolate o diluite nel tempo o che per essere concluse devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili, l'organizzazione del lavoro può essere articolata su due o più turni, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 23²¹.

2. I criteri direttivi che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:

a) l'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non sopprimibili o comprimibili in quanto imposte dall'osservanza di particolari prescrizioni o dalla sequenza di operazioni tecniche collegate od interdipendenti;

b) l'adozione di turni può essere altresì correlata, e quindi limitata nel tempo, allo svolgimento di determinati compiti a stretto tempo di adempimento, ovvero a scadenze periodiche, che ancorché conosciute, non consentano una programmazione di tipo ordinario per le fasi finali o di completamento di specifici processi, specie tecnici;

c) l'adozione dei turni può anche prevedere, per limitate aliquote di personale del turno subentrante, una sovrapposizione, da definirsi in sede di negoziazione decentrata, con il turno precedente ai fini dello scambio di consegne, di materiali specifici e di istruzioni, ovvero di affiancamento per esecuzione di attività particolarmente delicate o pericolose, nonché per il controllo dei sistemi sussidiari di sicurezza, in senso generale e di allarme;

d) il ricorso al lavoro su turni presuppone, specie quando non connessi a particolari fasi del processo produttivo, la distribuzione del personale, nei vari turni, ripartito sulla base delle professionalità che devono essere

²⁰ Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

²¹ **L. 29-1-1986 n. 23.** Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università. Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 febbraio 1986, n. 35.

2. Articolazione sperimentale dell'orario di lavoro.

In via sperimentale, per i servizi aperti al pubblico ed agli studenti, per quelli di elaborazione automatizzata dei dati, nei quali la lavorazione a ciclo continuo sia imposta da una razionale ed ottimale utilizzazione degli impianti, e per gli altri servizi connessi a specifiche esigenze funzionali della didattica e della ricerca, il consiglio di amministrazione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, acquisito il parere degli organi accademici interessati e previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, può istituire turni di servizio, anche festivi, che consentano di distribuire il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, nel rispetto delle connesse indennità stabilite con le procedure previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 ^(a).

(a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

presenti in ciascun turno, con assoluta preminenza, quindi nell'interesse dell'amministrazione su ogni altro;

e) il numero dei turni pomeridiani e/o notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun operatore non può essere superiore a dieci, facendo comunque salve le esigenze imprevedibili ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per le esigenze funzionali dei policlinici universitari il numero dei turni di servizio pomeridiani e/o notturni sarà definito dal rettore, di intesa con le organizzazioni sindacali interessate²².

9. Permessi e ritardi - Recuperi.

1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

3. I permessi complessivamente non possono eccedere trentasei ore nel corso dell'anno.

4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio.

5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

6. Le ore di recupero devono essere effettuate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio, ovvero per turni²³.

10. Visite mediche di controllo.

1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali, alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento, con gli oneri a carico dei bilanci delle singole università. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

11. Profili professionali.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà istituita una commissione nazionale paritetica composta da rappresentanti del Ministero competente, del Ministero del tesoro, del Dipartimento della funzione pubblica e delle autonomie universitarie e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, per lo studio delle questioni generali e metodologiche

²² Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

²³ Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

relative all'organizzazione del lavoro e per l'individuazione e descrizione dei profili professionali, al fine dell'omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali e per quelle emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche.

2. I lavori della predetta commissione dovranno concludersi con apposita articolata proposizione da prendere in esame in sede di trattative per il rinnovo contrattuale per il prossimo triennio, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93²⁴.

3. Nell'ottava qualifica funzionale dell'area amministrativa-contabile è istituito il seguente profilo professionale: segretario amministrativo del Dipartimento.

4. Al segretario del Dipartimento competono, sulla base delle direttive degli organi di governo del Dipartimento, funzioni di:

a) collaborazione con il direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi compresa l'organizzazione dei corsi, dei convegni, e dei seminari;

b) predisposizione tecnica del bilancio preventivo e consuntivo, nonché della situazione patrimoniale;

c) coordinamento delle attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità, in solido con il direttore, dei conseguenti atti;

d) partecipazione alle sedute del consiglio e della giunta del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante;

e) altre attività che saranno individuate dalla commissione di cui al comma 1.

5. In sede di prima applicazione del presente decreto sono inquadrati nei suddetti profilo professionale e qualifica funzionale il personale che, alla data di entrata in vigore del menzionato decreto, espletino le funzioni di segretario del Dipartimento ed appartengano all'ottava qualifica funzionale.

6. Sono altresì inquadrati nei suddetti profilo professionale e qualifica funzionale gli appartenenti alla settima qualifica funzionale che alla data del 1° settembre 1987 espletino le funzioni e superino apposito concorso per esami ad essi riservato.

7. Possono partecipare al concorso di cui al comma 6, anche gli appartenenti alla sesta qualifica funzionale che alla predetta data espletino, per incarico formale, le funzioni di segretario del Dipartimento e siano in possesso del diploma di laurea.

12. Santo Patrono.

1. La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva²⁵.

Capo IV - Relazioni sindacali

13. Informazione.

²⁴ Vedi nota 9.

²⁵ *L'articolo non è stato in un primo momento registrato dalla Corte dei conti che lo ha ammesso successivamente a registrazione con riserva.*

Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

1. In applicazione di quanto stabilito negli articoli 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13²⁶, l'amministrazione, a

²⁶ D.P.R. 1-2-1986 n. 13. Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87. Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1986, n. 27.

Capo VI - Relazioni sindacali

18. Informazione.

1. Le amministrazioni pubbliche; salva la continuità dell'azione amministrativa, assicurano una preventiva, costante e tempestiva informazione - evidenziando le specificazioni più adeguate agli obiettivi da conseguire - alle organizzazioni sindacali con particolare riferimento agli atti ed ai provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi, le innovazioni tecnologiche; costante e tempestiva per i programmi e gli investimenti. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi ad altre materie non soggette a contrattazione, dai quali comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.

2. In particolare, saranno attuati incontri periodici per la verifica delle modalità e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento e all'efficacia dei servizi in relazione all'utenza.

3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, è rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali - con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi - e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalità attuative saranno determinate dagli accordi di comparto e decentrati ^(a).

(a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale degli Enti pubblici non economici, delle Regioni ed autonomie locali, delle Aziende autonome, del comparto Ministeri, delle Istituzioni ed enti di ricerca, della Sanità, delle Università, della Scuola e nei confronti del personale dirigenziale delle Regioni ed autonomie locali, delle Istituzioni ed enti di ricerca e della Sanità, vedi rispettivamente gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

20. Diritti di informazione sull'introduzione di sistemi informativi a base informatica.

1. In occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica o di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, si da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli nell'organizzazione, all'ambiente e qualità del lavoro, formulando osservazioni e proposte. A tal fine potranno essere costituiti gruppi misti di lavoro con funzioni consultive.

2. In armonia con quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni garantiranno, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

3. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto, in caso di contestazione, di conoscere le qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'eventuale assistenza delle organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica. Eventuali problemi in ordine all'applicazione di tale norma saranno oggetto di verifica ai diversi livelli contrattuali per gli opportuni adeguamenti.

4. Sarà data attuazione all'art. 27, punto 9, della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, in ordine alla pianificazione delle risorse per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornendo alle confederazioni sindacali le relative informazioni ^(b).

(b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale degli Enti pubblici non economici, delle Aziende autonome, delle Regioni ed autonomie locali, del comparto Ministeri, della Sanità, delle Università, della Scuola, delle Istituzioni ed Enti di ricerca e nei confronti del personale dirigenziale della

tutti i livelli, assicura una preventiva, costante, tempestiva e periodica informazione alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), ed, in particolare, sulle seguenti materie:

a) atti e provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi, le innovazioni tecnologiche;

b) atti e provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dai quali comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro;

c) investimenti e programmi dell'Università;

d) interventi di progettazione e di introduzione di sistemi informatici, o di modifica dei sistemi preesistenti, con informazione specifica sulle caratteristiche dei sistemi stessi, in modo tale da consentire, con congruo anticipo, la valutazione in merito ad eventuali vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli, all'ambiente ed alla qualità del lavoro.

2. Saranno altresì attuati incontri periodici per la verifica delle modalità e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali e degli accordi decentrati. Negli accordi decentrati potranno essere definiti ulteriori articolazioni in materia di informazione.

3. I dati necessari saranno consegnati alle organizzazioni sindacali su materiale cartaceo, ovvero su supporti magnetici.

4. Le informazioni di cui ai precedenti commi saranno fornite secondo modalità tali da non pregiudicare, in ogni caso, la continuità dell'azione amministrativa²⁷.

14. Attività culturali ricreative ed assistenziali.

1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle singole Università o istituzioni per il personale di cui all'art. 1, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavori.

15. Assemblea.

1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

2. Le modalità necessarie per assicurare, durante lo svolgimento delle assemblee, il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione di intesa con le organizzazioni sindacali.

16. Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.

1. Il trasferimento di sede dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico.

Sanità, delle Regioni ed autonomie locali, e delle Istituzioni ed Enti di ricerca, vedi rispettivamente gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

²⁷ *Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.*

17. Pari opportunità.

1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto delle Università saranno definiti, con la contrattazione decentrata di livello nazionale e locale, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie «azioni positive» a favore delle lavoratrici.

2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunità, sia a livello centrale che di singolo ateneo, che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, agli orari di servizio, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi.

18. Aspettative e permessi sindacali.

1. In attesa della nuova definizione della disciplina della aspettativa e permessi sindacali, ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93²⁸, la determinazione delle aspettative sindacali, nonché dei permessi retribuiti, resta disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 96 della legge 11 luglio 1980, n. 312²⁹.

²⁸ **L. 29-3-1983 n. 93.** Legge quadro sul pubblico impiego. Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 1983, n. 93.

12. Accordi sindacali intercompartimentali.

[Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternità, le ferie, il regime retributivo di attività per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilità, i trattamenti di missione e di trasferimento nonché i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro.

La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto disposto dall'articolo 7.

La delegazione delle organizzazioni sindacali è composta da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale.

Si applicano le regole procedurali di cui al precedente articolo 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10 ^(a) ^(b).

(a) Vedi il D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13.

(b) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla data ivi indicata.

²⁹ **L. 11-7-1980 n. 312.** Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190.

96. Aspettative sindacali.

Il numero delle aspettative sindacali da concedere ai sensi e nei limiti, degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ai dipendenti di cui al presente titolo che ricoprono

2. Sono confermate le aspettative e gli esoneri dal servizio derivanti dal cumulo annuale dei permessi sindacali di cui al comma 1, concessi rispettivamente ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n.

cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali interessate^(a).

(a) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

249³⁰, ed in applicazione dell'art. 47 della stessa legge n. 249/ 1968 e dell'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715³¹.

³⁰**L. 18-3-1968 n. 249.** *Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali. Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 marzo 1968, n. 83.*

45. *I dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.*

Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola e singolarmente per ciascuna azienda autonoma.

Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativa delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni interessate ^(a).

46. *Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 45 sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica o categoria o classe di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.*

Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale ^(a).

47. *I dipendenti civili delle amministrazioni di cui al precedente art. 45 che siano componenti degli organi collegiali statuari delle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio, stabilimento o scuola per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti per Ministero, azienda autonoma od ordine scolastico e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tal fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, le amministrazioni possono eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti ^(a).*

(a) L'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto la cessazione dell'efficacia degli artt. 45, 46, 47 e 48 della presente legge a decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto.

³¹ **L. 17-11-1978 n. 715.** *Copertura finanziaria del D.P.R. concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato. Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 novembre 1978, n. 325.*

8. *Per i permessi sindacali retribuiti di cui all'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, numero 249 ^(a), è consentito il cumulo delle giornate di permesso relative ad amministrazioni operanti nella stessa provincia. In tale ipotesi i nominativi dei beneficiari dovranno essere segnalati, oltretutto ai Ministeri interessati, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la designazione avrà durata annuale, salva la possibilità di sostituzione per i casi di decadenza dall'incarico sindacale elettivo ovvero di impedimento per cause di forza maggiore.*

I permessi sindacali retribuiti sono concessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale ^(a).

19. Patronato sindacale.

1. I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza.

2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804³².

Capo V - Trattamento retributivo

20. Stipendio.

1. Gli aumenti annui lordi derivanti dall'accordo recepito dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così determinati:

+-----+-----+-----+-----+			
			Dal
			1° gennaio 1988
			1° gennaio 1987
		Dal	(compresi quelli
		(compreso quello	degli anni
Livello	1° gennaio 1986	dell'anno 1986)	1986 e 1987)
+-----+-----+-----+-----+			
II.	150.000	325.000	500.000
III.	240.000	520.000	800.000
IV.	270.000	585.000	900.000
V.	390.000	845.000	1.300.000
VI.	420.000	910.000	1.400.000
VII.	450.000	975.000	1.500.000
VIII.	630.000	1.365.000	2.100.000
VIII	810.000	1.755.000	2.700.000

2. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1988, i valori stipendiali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571³³, sono così modificati:

(a) L'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, ha disposto la cessazione dell'efficacia dell'art. 8 della presente legge a decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto.

³² *L'articolo non è stato in un primo momento registrato dalla Corte dei conti che lo ha ammesso successivamente a registrazione con riserva.*

³³ **D.P.R. 19-7-1984 n. 571.** *Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi del 27 aprile 1984 e del 27 giugno 1984 per il personale non docente delle Università e di analoghe istituzioni. Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 settembre 1984, n. 256.*

Livello	I:	L.	3.800.000;
Livello	II:	L.	4.400.000;
Livello	III:	L.	4.800.000;
Livello	IV:	L.	5.800.000;
Livello	V:	L.	6.500.000;
Livello	VI:	L.	7.200.000;
Livello	VII:	L.	8.500.000;
Livello VIII: L.			10.400.000.

2. A decorrere dal 10 gennaio 1983, al personale di cui al primo comma, punto a), del precedente art. 1 competono i seguenti stipendi lordi annui iniziali:

prima qualifica funzionale.	L.	3.300.000	
seconda qualifica funzionale.	»	3.600.000	
terza qualifica funzionale.	»	3.900.000	
quarta qualifica funzionale	»	4.500.000	
quinta qualifica funzionale	»	5.100.000	
sesta qualifica funzionale.	»	5.700.000	
settima qualifica funzionale.	»	6.400.000	
ottava qualifica funzionale	»	7.700.000	

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio di importo fisso in ragione d'anno e in successivi scatti biennali, pure di importo fisso in ragione d'anno, nelle seguenti misure:

Livelli		Classi		Scatti	
1	L.	192.000	L.	120.900	
2	»	216.000	»	133.200	
3	»	252.000	»	147.900	
4	»	272.000	»	166.900	
5	»	305.280	»	188.556	
6	»	345.600	»	211.620	
7	»	403.200	»	240.640	
8	»	475.200	»	287.540	

La determinazione del nuovo stipendio spettante al singolo dipendente è effettuata sulla base delle classi o degli scatti alla data del 31 dicembre 1982. Per tutto il personale inquadrato nella settima a nell'ottava qualifica funzionale si calcola anche, quale elemento professionale non riassorbibile e temporizzabile, la maggiorazione prevista, rispettivamente, in L. 403.200 ed in lire 475.200 dall'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270. Nei confronti del personale che non abbia ancora beneficiato di tale maggiorazione o che ne abbia beneficiato parzialmente, anche per effetto di riassorbimento in successivi miglioramenti economici, la maggiorazione stessa, va, rispettivamente, computata per intero o integrata, con decorrenza dal 10 febbraio 1981 per il personale inquadrato nelle predette qualifiche alla stessa data, o dalla data del passaggio o dell'assunzione per il personale inquadrato successivamente nelle qualifiche medesime.

Ai fini perequativi, in aggiunta alle classi o agli scatti del nuovo stipendio, è attribuito, in ragione d'anno, un beneficio convenzionale dell'importo di L. 295.800 al personale appartenente alla terza qualifica funzionale e dell'importo di L. 345.600, di L. 806.400 e di L. 950.400, rispettivamente, al personale appartenente alla sesta, alla settima e all'ottava qualifica funzionale che abbia già maturato o che maturi nel periodo di vigilanza contrattuale tre anni di anzianità nella qualifica.

3. Il valore stipendiale annuo del personale inquadrato nella nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile è fissato in lire 13.900.000.
4. Il valore stipendiale annuo del personale inquadrato nella prima e seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche è fissato, rispettivamente, in L. 13.900.000 e L. 17.000.000. Tali importi hanno effetto dalla data del formale inquadramento e comunque da data non anteriore al 1° gennaio 1988. Al momento dell'inquadramento il relativo trattamento stipendiale è determinato aggiungendo ai predetti importi la somma maturata per classi e/o scatti di anzianità nella qualifica di provenienza.
5. Al personale di cui ai commi 3 e 4, in aggiunta allo stipendio come sopra determinato, è attribuita, in ragione d'anno, una indennità pari rispettivamente a lire ottocentomila, tre milioni e quattro milioni annue³⁴.
6. Il personale che riveste le qualifiche di capo sala, ostetrica capo, capo tecnico dei servizi diagnostici o capo tecnico di radiologia, dietista capo, fisioterapista capo, ortottico capo e capo dei servizi sanitari ausiliari è inquadrato nella settima qualifica funzionale ed al medesimo personale compete lo stipendio stabilito per il settimo livello retributivo nelle misure, con le decorrenze e gli scaglionamenti previsti per il medesimo livello. Di conseguenza i suddetti profili professionali sono ascritti alla settima qualifica funzionale.
7. Ai professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270³⁵, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1988, lo stipendio annuo di L. 12.300.000. Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio spettante al 31 dicembre 1985, di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571³⁶, sono determinati in L. 943.500 dal

³⁴ *Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.*

³⁵ **D.P.R. 2-6-1981 n. 270.** *Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle Università degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 1981, n. 153.*

5. *A decorrere dal 1° febbraio 1981, lo stipendio annuo lordo iniziale per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento e per i professori universitari incaricati esterni è fissato in L. 5.940.000.*

Si applicano, ai fini della progressione economica, le disposizioni di cui al precedente articolo 1.

Per la valutazione dell'anzianità di servizio maturata fino alla data del 31 gennaio 1981, si considerano, per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, oltre agli anni di servizio effettivamente prestati nel ruolo di appartenenza, anche quelli riconosciuti ai sensi e per gli effetti degli ordinamenti preesistenti all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, e per i professori incaricati esterni, gli anni di servizio effettivamente prestati in tale posizione. A tali fini si trascurano le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni.

Per la determinazione dello stipendio spettante dal 1° febbraio 1981, valgono le disposizioni di cui al precedente art. 4.

³⁶ **D.P.R. 19-7-1984 n. 571.** *Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi del 27 aprile 1984 e del 27 giugno 1984 per il personale non docente delle Università e di analoghe istituzioni. Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 settembre 1984, n. 256.*

1° gennaio 1986, in L. 2.044.250 dal 1° gennaio 1987, compreso l'aumento relativo all'anno 1986, ed in lire 3.145.000 dal 1° gennaio 1988, ivi compresi gli aumenti relativi agli anni 1986 e 1987.

8. Per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 ottobre 1987, ai ricercatori universitari confermati e ai ricercatori universitari non confermati (compresi i ricercatori astronomi e geofisici di cui all'art. 39, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163)³⁷, è attribuito, rispetto ai valori stipendiali annui di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571³⁸, un aumento, in ragione di anno, pari, rispettivamente, a L. 3.210.000 e L. 2.700.000. Detti importi sono corrisposti in ragione del trenta per cento nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986 e del sessantacinque per cento dal 1° gennaio al 31 ottobre 1987, ivi compresi gli aumenti relativi all'anno 1986. Dal 1° novembre 1987 per il predetto personale si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57³⁹, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, ed al medesimo personale compete il trattamento economico dalle medesime disposizioni stabilito.

4. *A decorrere dal 10 gennaio 1983, ai ricercatori non confermati compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 7.700.000; tale stipendio si incrementa per scatti biennali di importo fisso, in ragione d'anno, di L. 192.500.*

Dalla stessa data, ai ricercatori confermati compete lo stipendio annuo lordo iniziale di lire 7.700.000 incrementato dello scatto di L. 192.500 maturato nel triennio antecedente alla conferma e ulteriormente maggiorato del 16 per cento. La progressione economica si sviluppa in sette classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio come sopra determinato, ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

Con la stessa decorrenza del 10 gennaio 1983, al personale di cui al punto b) del primo comma del precedente art. 1 compete il trattamento economico attribuito ai ricercatori confermati dal secondo comma del presente articolo.

³⁷ **D.P.R. 10-3-1982 n. 163.** *Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano. Pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 17 aprile 1982, n. 105.*

³⁸ **D.P.R. 19-7-1984 n. 571.** *Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi del 27 aprile 1984 e del 27 giugno 1984 per il personale non docente delle Università e di analoghe istituzioni. Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 settembre 1984, n. 256.*

4. *A decorrere dal 10 gennaio 1983, ai ricercatori non confermati compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 7.700.000; tale stipendio si incrementa per scatti biennali di importo fisso, in ragione d'anno, di L. 192.500.*

Dalla stessa data, ai ricercatori confermati compete lo stipendio annuo lordo iniziale di lire 7.700.000 incrementato dello scatto di L. 192.500 maturato nel triennio antecedente alla conferma e ulteriormente maggiorato del 16 per cento. La progressione economica si sviluppa in sette classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio come sopra determinato, ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

Con la stessa decorrenza del 10 gennaio 1983, al personale di cui al punto b) del primo comma del precedente art. 1 compete il trattamento economico attribuito ai ricercatori confermati dal secondo comma del presente articolo.

³⁹ **D.L. 2-3-1987 n. 57.** *Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della L. 29 gennaio 1986, n. 23. Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1987, n. 51 e convertito in legge, con modificazioni, nella L. 22 aprile 1987, n. 158 (Gazz. Uff. 29 aprile 1987, n. 98), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.*

9. Agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento ed agli astronomi del ruolo ad esaurimento, di cui all'art. 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163⁴⁰, è attribuito l'aumento stipendiale previsto dal comma 8 per i ricercatori universitari confermati nelle misure, con le decorrenze e gli scaglionamenti nello stesso comma previsti.

10. I nuovi stipendi, compresi gli aumenti decorrenti dal 1° gennaio 1986 e dal 1° gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima mensilità sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiata, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3⁴¹, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale⁴².

21. Retribuzione individuale di anzianità.

1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento ai valori delle classi e scatti in corso di maturazione previsti nel secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571⁴³. Costituisce, altresì,

⁴⁰ **D.P.R. 10-3-1982 n. 163.** Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano. Pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 17 aprile 1982, n. 105.

⁴¹ **D.P.R. 10-1-1957 n. 3.** Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.

82. Assegno alimentare.

All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.(a)

(a) Vedi art. 1, **D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749.**

Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.

⁴² Vedi, anche, gli artt. 15 e 27, **D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319**

⁴³ **D.P.R. 19-7-1984 n. 571.** Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi del 27 aprile 1984 e del 27 giugno 1984 per il personale non docente delle Università e di analoghe istituzioni. Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 settembre 1984, n. 256.

2. A decorrere dal 10 gennaio 1983, al personale di cui al primo comma, punto a), del precedente art. 1 competono i seguenti stipendi lordi annui iniziali:

prima qualifica funzionale.		L.	3.300.000	
seconda qualifica funzionale.		»	3.600.000	
terza qualifica funzionale.		»	3.900.000	
quarta qualifica funzionale		»	4.500.000	

retribuzione individuale di anzianità il beneficio convenzionale in godimento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, ed il beneficio di cui al primo comma dell'art. 3 del medesimo decreto, limitatamente al personale paramedico non inquadrato in profilo professionale di settima qualifica funzionale. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 1988, non opera la progressione per classi e scatti prevista dal decreto medesimo.

2. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1 verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi e degli scatti secondo il sistema previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571⁴⁴.

quinta qualifica funzionale	»	5.100.000	
sesta qualifica funzionale.	»	5.700.000	
settima qualifica funzionale.	»	6.400.000	
ottava qualifica funzionale	»	7.700.000	

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio di importo fisso in ragione d'anno e in successivi scatti biennali, pure di importo fisso in ragione d'anno, nelle seguenti misure:

+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
Livelli		Classi		Scatti			
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
1		L.	192.000		L.	120.900	
2		»	216.000		»	133.200	
3		»	252.000		»	147.900	
4		»	272.000		»	166.900	
5		»	305.280		»	188.556	
6		»	345.600		»	211.620	
7		»	403.200		»	240.640	
8		»	475.200		»	287.540	

La determinazione del nuovo stipendio spettante al singolo dipendente è effettuata sulla base delle classi o degli scatti alla data del 31 dicembre 1982. Per tutto il personale inquadrato nella settima a nell'ottava qualifica funzionale si calcola anche, quale elemento professionale non riassorbibile e temporizzabile, la maggiorazione prevista, rispettivamente, in L. 403.200 ed in lire 475.200 dall'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270. Nei confronti del personale che non abbia ancora beneficiato di tale maggiorazione o che ne abbia beneficiato parzialmente, anche per effetto di riassorbimento in successivi miglioramenti economici, la maggiorazione stessa, va, rispettivamente, computata per intero o integrata, con decorrenza dal 10 febbraio 1981 per il personale inquadrato nelle predette qualifiche alla stessa data, o dalla data del passaggio o dell'assunzione per il personale inquadrato successivamente nelle qualifiche medesime.

Ai fini perequativi, in aggiunta alle classi o agli scatti del nuovo stipendio, è attribuito, in ragione d'anno, un beneficio convenzionale dell'importo di L. 295.800 al personale appartenente alla terza qualifica funzionale e dell'importo di L. 345.600, di L. 806.400 e di L. 950.400, rispettivamente, al personale appartenente alla sesta, alla settima e all'ottava qualifica funzionale che abbia già maturato o che maturi nel periodo di vigilanza contrattuale tre anni di anzianità nella qualifica.

⁴⁴ Vedi nota precedente

3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

4. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988.

5. Le classi o scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.

22. Lavoro straordinario.

1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.

2. Le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, potranno essere compensate con ore libere o riposi giornalieri compensativi, da fruire nel mese successivo con modalità che tengano conto delle organizzazioni ed esigenze delle amministrazioni.

3. Dal 31 dicembre 1987 la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

a) stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in vigore;

b) indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.

4. La maggiorazione di cui sopra è pari al quindici per cento per lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno festivo.

5. In concomitanza con l'incremento della tariffa sarà proporzionalmente ridotto il numero delle ore di prestazione straordinarie al fine di contenerne la spesa complessiva ai livelli dell'anno precedente.

6. Compensi unitari in vigore più elevati rispetto a quelli derivanti dal meccanismo di cui sopra sono mantenuti sino al riassorbimento delle differenze.

23. Indennità di incentivazione e funzionalità.

1. È istituita una indennità annua lorda non pensionabile di incentivazione e funzionalità da corrispondere entro il mese di ottobre per il 1987 e successivamente nel mese di luglio di ciascun anno.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale non docente nelle seguenti misure⁴⁵:

⁴⁵ Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.](#)

Livelli	1987	1988
1	240.000	450.000
2	300.000	525.000
3	360.000	600.000
4	420.000	670.000
5	480.000	750.000
6	660.000	950.000
7	840.000	1.200.000
8	1.080.000	1.500.000

3. Ai ricercatori, agli assistenti e astronomi del ruolo ad esaurimento, nonché agli incaricati esterni, l'indennità di cui sopra compete nella misura di L. 900.000 per il solo 1987.

24. Indennità di turno.

1. A decorrere dal 1° novembre 1987, al personale, le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennità di turno di lire duemilacinquecento e lire tremila rispettivamente per turni pomeridiani e per turni notturni e festivi⁴⁶.

25. Indennità di servizio meccanografico.

1. Con decorrenza dal 1° novembre 1987 al personale che sia adibito, con provvedimento formale, prevalentemente all'uso di attrezzature meccanografiche ed elettroniche, ivi compresi i direttori dei centri meccanografici ed elettronici, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con provvedimento dell'organo competente, spetta una indennità giornaliera di lire milleduecento per le giornate di effettiva presenza⁴⁷.

26. Indennità di maneggio valori.

1. Dal 1° novembre 1987 al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, è addetto in via continuativa a servizi di cassa, che

⁴⁶ Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

⁴⁷ Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento, compete una indennità mensile di lire ventiquattromila⁴⁸.

27. Indennità di servizio notturno e festivo.

1. Con decorrenza dal 1° novembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizi di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore ventidue e le ore sei del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennità oraria pari a lire millecinquecento.

2. Le predette indennità competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario⁴⁹.

28. Fondo di incentivazione.

1. In attuazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13⁵⁰, in ciascuna Università o istituzione universitaria è costituito un fondo di incentivazione, da utilizzare quale incentivo alle attività di istituto, finanziato con lo 0,80% del monte retribuzioni del personale di ciascuna Università nonché, dal 1988, con il corrispettivo di 10 ore di lavoro straordinario annue pro-capite.

⁴⁸ *Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.*

⁴⁹ *Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.*

⁵⁰ **D.P.R. 1-2-1986 n. 13.** *Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87. Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1986, n. 27.*

14. Fondo di incentivazione.

1. *Allo scopo di promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi - anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualità delle prestazioni - al fine altresì di realizzare una maggiore fruibilità dei servizi in favore dei cittadini utenti, si costituirà per ciascun comparto un fondo di incentivazione che sarà alimentato con una quota, a carico del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto agli ammontari definiti nel successivo articolo 15, dello 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente, da iscrivere annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con eventuali quote di lavoro straordinario e di altre eventuali indennità da definire negli accordi di comparto.*

2. *Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a norma degli articoli 11 e 14 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovrà concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi di mobilità e turnazione, nonché riconoscimenti retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttività e a incrementi di efficienza ^(a).*

(a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale degli Enti pubblici non economici, del comparto Ministeri, delle Università e nei confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri e delle Aziende autonome, vedi rispettivamente gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. I piani, le metodologie ed i criteri mediante i quali si dà attuazione all'intervento incentivante, sono individuati dalle parti in sede di negoziazione decentrata.
3. Saranno predisposti progetti volti al recupero di ritardi operativi nonché al conseguimento di più rapide risposte alle domande degli utenti.
4. I progetti indicano obiettivi, procedure, modalità e tempi di esecuzione, personale utilizzato, compensi complessivi ed unitari da corrispondere a risultato conseguito, modalità di determinazione individuale dei compensi.
5. Per la predisposizione di tali progetti sono costituiti nuclei tecnici anche con il compito di valutazione e verifica dei risultati dei progetti.
6. Il premio di produttività previsto è corrisposto a risultato accertato, sulla base dei tempi impiegati per la realizzazione del progetto obiettivo, degli incrementi effettivamente realizzati, delle quantità di recupero in termini di arretrato, nonché dell'impegno individuale e collettivo, della partecipazione e della capacità di iniziativa del dipendente che ha partecipato al progetto.
7. Oltre a tali progetti di produttività sono previste iniziative volte a favorire quelle modifiche alla organizzazione del lavoro che mirino ad una più razionale utilizzazione del lavoro, ad una maggiore efficienza, ad una maggiore fruibilità dei servizi, mediante una maggiore apertura degli uffici.
8. Al termine della realizzazione del primo ciclo di progetti la parte pubblica, d'intesa con le organizzazioni sindacali e le confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente ad associazioni di utenti concordemente individuate, effettueranno un bilancio di verifica delle attività incentivanti svolte per evidenziare i risultati positivi o negativi ottenuti e gli eventuali ostacoli incontrati al fine di migliorare le sperimentazioni future di incentivo alla produttività e dare così piena attuazione allo spirito ed alla lettera delle intese intercompartimentali tendenti ad accrescere l'efficienza delle attività degli atenei⁵¹.

29. Passaggi di qualifica.

1. Nei passaggi a qualifica di livello superiore, conseguiti con decorrenza successiva al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla predetta data.

30. Trattamento di quiescenza.

1. Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio, ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

31. Conglobamento di quota dell'indennità integrativa speciale.

⁵¹ *Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#).*

1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 verrà conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale spettante, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324⁵², e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
4. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 3. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, la stessa riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

32. Acconti.

1. Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi compresi i ratei di classe o scatti in maturazione al 31 dicembre 1986, si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312⁵³.

33. Mobilità verticale.

1. Il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle varie qualifiche e profili professionali alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono coperti mediante concorsi riservati al personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore della stessa area funzionale, in possesso di una anzianità di servizio di almeno tre anni se partecipa a concorsi fino alla sesta qualifica, ovvero di sei anni se partecipa a concorsi per posti di settima ed ottava qualifica.

⁵² **L. 27-5-1959 n. 324.** *Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza. Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 giugno 1959, n. 132.*

⁵³ **L. 11-7-1980 n. 312.** *Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190.*

172. *Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.*

Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso ^(a).

(a) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

2. Per la partecipazione ai concorsi riservati, il titolo di studio di cui i concorrenti dovranno essere in possesso è quello previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 84, penultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312⁵⁴.

3. Il 60 per cento del punteggio è attribuito alle prove di esame; il 40 per cento è attribuito ai titoli.

4. Sono valutabili i titoli di studio rispettivamente previsti per l'accesso ai singoli profili professionali dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, nonché le anzianità di servizio prestate presso le Università e le pubbliche amministrazioni, gli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti, le pubblicazioni scientifiche, gli attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai concorsi di accesso alla nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile ed alla I e II qualifica del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche.

34. 1. All'onere di lire 149 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo al 1986, si provvede, quanto a lire 140 miliardi e lire 9 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

⁵⁴ **L. 11-7-1980 n. 312.** Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190.

84. Accesso alle qualifiche funzionali e di livello.

Alle qualifiche dei singoli livelli funzionali si accede per concorsi pubblici che saranno svolti ogni anno in unica tornata nel semestre maggio-ottobre.

Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sarà stabilita la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno fissate le prove d'esame, e tutte le modalità necessarie per lo svolgimento dei concorsi.

Ai concorsi pubblici potrà partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica superiore, salvo che questo non sia specificatamente richiesto da norme di carattere generale, per il particolare tipo di attività tecnica specialistica o professionale.

Nel concorso pubblico di accesso alle qualifiche saranno previste riserve di posti per i candidati provenienti dal livello immediatamente inferiore. L'entità di tali riserve sarà stabilita, sentita la commissione di cui al precedente articolo 80, all'atto della determinazione delle declaratorie e dei profili di cui allo stesso articolo.

Potranno fruire delle riserve di cui al precedente comma i candidati interni che abbiano una anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella a cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla stessa qualifica inferiore.

Nel primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è considerata equipollente alla anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza ⁽²⁾.

(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

2. All'onere di lire 96 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, si provvede con utilizzo di quota parte della proiezione per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

35. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CGIL SCUOLA - CISL UNIVERSITÀ

UIL SCUOLA - CISAPUNI

Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero del personale universitario

Le segreterie nazionali della CGIL-Scuola, CISL-Università, UIL-Scuola e CISAPUNI, vista la legge n. 93 del 29 marzo 1983⁵⁵;

Preso atto che l'art. 11, quinto comma, pone a carico del Governo l'obbligo di «verificare come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 che le organizzazioni sindacali abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero»;

Considerato che nel triennio 1° gennaio 1982- 31 dicembre 1984 per il rinnovo contrattuale del settore universitario non hanno trovato applicazione proprio gli articoli 5, 6 (quinto comma) e 12;

Constatato che l'inapplicabilità delle procedure sottoposte alla condizione di cui al citato art. 11, fa venir meno anche la necessità che si realizzi la condizione in questione;

Considerata inoltre l'esigenza di una riflessione delle istanze competenti e di un chiarimento legislativo sia in ordine all'art. 26, ultimo comma, circa la disciplina dei professori di ruolo, sia in ordine alla previsione stessa di un regime speciale per tali figure, che investirebbe circa il 40% del numero complessivo di operatori universitari, con gravi inconvenienti di ordine funzionale;

Tenuto conto che un codice di autoregolamentazione davvero efficace deve essere ispirato a criteri di grande equità, condizione necessaria per avere largo consenso fra gli operatori ad esso vincolati;

Considerato che ogni principio di equità verrebbe completamente meno se, nei vari luoghi di lavoro delle università italiane (dipartimenti, istituti, laboratori, cliniche, ecc.) ove spesso i professori di ruolo sono più numerosi degli altri operatori universitari e tra l'altro investiti delle maggiori responsabilità, venisse applicato un codice di autoregolamentazione che imponesse regole di corretto comportamento solo a chi è in condizioni di minor responsabilità e di minore entità, lasciando totalmente liberi i più e più responsabili ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero;

Tutto ciò premesso, le organizzazioni sindacali CGIL-Scuola, CISL-Università, UIL-Scuola e CISAPUNI si atterranno per le categorie comprese

⁵⁵ **L. 29-3-1983 n. 93.** Legge quadro sul pubblico impiego. Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 1983, n. 93.

nell'accordo stesso in via provvisoria, fino al realizzarsi delle condizioni in premessa ai seguenti criteri:

1) nelle vertenze nazionali saranno scrupolosamente rispettate le norme sancite dall'articolo 11, quinto comma lettere a) e b), della citata legge n. 93 del 29 marzo 1983;

2) tali criteri potranno subire due deroghe:

a) per esigenze di scioperi o azioni di lotta proclamati anche per i docenti di ruolo;

b) quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili, politiche e sindacali e della democrazia nel nostro Paese.

Per quanto attiene l'individuazione dei servizi essenziali previsti dalla lettera b) del citato quinto comma, art. 11, le organizzazioni sindacali provvederanno in caso di proclamazione di scioperi d'intesa - per quanto possibile - con gli organi propri dell'autonomia universitaria, allo scopo di garantire comunque nei casi di emergenza la tutela della salute dei cittadini, la cura di animali e piante e la salvaguardia degli impianti.

FEDERDIRIGENTI

Funzione pubblica

Codice di autoregolamentazione

Premessa

Lo sciopero è un diritto del lavoratore, sancito dalla Costituzione, e costituisce patrimonio inalienabile del movimento dei lavoratori.

La complessità della società moderna rende necessario peraltro coniugare le esigenze dei cittadini e degli utenti dei servizi, la sicurezza degli impianti tecnici e scientifici dei lavoratori, con la tutela e la salvaguarda del lavoro anche attraverso l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero che va collocata in un quadro comprendente sia i codici dell'autoregolamentazione sia l'impegno della parte pubblica all'osservanza di corrette norme di condotta nelle procedure di risoluzione e attuazione degli accordi e nel sistema di relazioni sindacali; impegno della parte pubblica da definirsi in sede di accordo di comparto e da recepirsi nel relativo contratto.

1) Area di applicazione.

Il presente codice di autoregolamentazione impegna l'organizzazione sindacale firmataria a ogni livello, territoriale ed aziendale, e per ogni attività di lavoro dipendente esercitata nel comparto dell'università.

2) Titolarità.

Dopo la comunicazione, la cui titolarità compete agli organismi sindacali competenti per statuto ai rispettivi livelli territoriali, di intesa con la Federazione, le organizzazioni sindacali saranno disponibili per stabilire d'accordo con l'amministrazione l'elenco di attività il cui mantenimento è indispensabile per garantire la sicurezza delle persone e dei beni.

3) Termini di preavviso.

La proclamazione di sciopero avverrà con preavviso di quindici giorni, con l'indicazione delle relative modalità.

4) Servizi essenziali.

Sono considerati essenziali servizi e impianti del comparto la cui sospensione totale di attività possa comportare gravi pericoli per la sanità o la incolumità pubblica.

5) Cause di sospensione e periodi di esclusione della proclamazione di sciopero.

Le organizzazioni sindacali firmatarie non effettueranno proclamazioni di sospensioni del lavoro, e sospenderanno agitazioni già indette, nel caso del verificarsi di calamità nazionali o di avvenimenti di eccezionale e particolare gravità, per tutte le attività a questi avvenimenti connesse.

6) Durata dello sciopero.

Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a che la durata della prima proclamazione di sciopero, in relazione all'insorgere di situazioni vertenziali, dopo aver espletato le procedure previste dalla legge n. 93/83 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86⁵⁶, abbia durata non superiore alle 24 ore, ferma restando l'opportunità di estensione del tempo di sciopero nel caso di successive proclamazioni.

7) Forme di lotta.

Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a non proclamare scioperi a modalità anomale.

8) Continuità delle prestazioni.

Negli scioperi di lunga durata le organizzazioni sindacali terranno nella dovuta attenzione le attività svolte in turno continuativo e il personale che, in ogni contingenza, deve garantire lo svolgimento delle suddette attività in condizioni di sicurezza.

CISNAL

Codice di autoregolamentazione sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore del pubblico impiego

La CISNAL ritiene necessario che nel campo dei servizi pubblici essenziali siano espressamente formulate regole di comportamento intese a razionalizzare l'esercizio del diritto di sciopero, al fine di evitare che dall'autotutela collettiva degli interessi di lavoro possano discendere ingiustificati disagi e danni agli utenti ed ai cittadini in generale; regole tali da assicurare, comunque, la continuità delle prestazioni indispensabili in relazione ai servizi essenziali al fine di garantire il rispetto dei valori e dei diritti tutelati dalla Costituzione.

Con il presente codice di autoregolamentazione la CISNAL precisa che la necessità delineata nel precedente paragrafo inerisce essenzialmente all'esercizio del diritto di sciopero nei servizi riguardanti:

il funzionamento di tutte quelle prestazioni indispensabili ai servizi ritenuti essenziali nell'ambito del settore pubblico;

il funzionamento degli ospedali e ambulatori pubblici e delle strutture sanitarie e di ricovero private convenzionate;

le attività pubbliche antincendio e, in generale, di protezione civile, sia di vigilanza preventiva, sia di intervento;

⁵⁶ **D.P.R. 1-2-1986 n. 13.** Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87. Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1986, n. 27.

la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi;
la manutenzione ed esercizio di acquedotti e distribuzioni di acqua potabile;
il trasporto ferroviario, aereo, marittimo, di navigazione interna, urbano ed interurbano, pubblico o in regime di concessione nonché i relativi servizi ausiliari;
il funzionamento dei fari e dei segnalamenti costieri;
la manutenzione ed esercizi di impianti pubblici per la produzione e distribuzione di energia elettrica e nucleare e per la produzione e distribuzione di gas per uso domestico;
l'esercizio delle reti postali, telegrafiche, telefoniche, e radio telefoniche pubbliche;
i trasporti funebri e l'inumazione dei cadaveri;
il funzionamento dei servizi veterinari diretti alla profilassi delle malattie infettive e diffuse, nonché agli interventi contro le epidemie e le epizootie.
La CISNAL si impegna a provvedere affinché il diritto di sciopero dei dipendenti addetti ai servizi pubblici essenziali che formano oggetto dell'elencazione di cui al precedente secondo paragrafo sia esercitato in base ai principi ed alle modalità indicate di seguito:
l'esercizio del diritto di sciopero non deve compromettere la sicurezza della popolazione, dei materiali e degli impianti nonché nei casi in cui le circostanze possano ricorrere, la salute e la incolumità delle persone;
l'effettuazione dello sciopero sarà preceduta da preavviso non inferiore a quindici giorni e sarà notificata all'Amministrazione, Ente o Azienda interessati con l'indicazione delle motivazioni dello sciopero nonché della durata e delle modalità dello stesso;
non saranno attuate forme di sciopero consistenti nell'astensione dal lavoro frazionata nel tempo (sciopero a singhiozzo) o nello spazio (sciopero a scacchiera) e forme di lotta costituite dalla permanenza nel posto di lavoro senza che ad essa segua l'adempimento normale e corretto della prestazione;
non saranno effettuati scioperi nei sette giorni precedenti e successivi alle festività di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale, nel corso delle campagne elettorali, in coincidenza di calamità pubbliche. In tali periodi i termini di cui ai paragrafi precedenti restano sospesi.
La CLSNAL, pur in presenza del codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, al fine sempre di salvaguardare i diritti costituzionali dei lavoratori e gli interessi dell'intera comunità, si impegna ad esperire, prima dell'esercizio dello sciopero proclamato secondo per il componimento delle divergenze che hanno dato luogo alla vertenza.

S.N.A.L.S. - CONF. S.A.L. - Università
Principi generali sulla autoregolamentazione del diritto di sciopero
Articolo 1

Per la proclamazione del diritto di sciopero sono abilitati e competenti i seguenti organismi:

- a livello nazionale, la segreteria nazionale, sentito il comitato centrale;
- a livello regionale, la segreteria regionale, sentito il consiglio regionale;
- a livello provinciale, la segreteria provinciale, sentito il consiglio provinciale.

Articolo 2

L'indizione del primo sciopero proclamato (con il relativo calendario) sarà preceduta da un preavviso di quindici giorni prima dell'effettuazione.

Articolo 3

L'effettuazione dello sciopero avverrà in modo da non danneggiare la conservazione e la funzionalità degli impianti, nel rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

Articolo 4

L'adozione di tali regole di comportamento si riferisce alle azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Il Sindacato si riserva pertanto la più ampia facoltà di iniziative quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali e della democrazia.

FEDERAZIONE C.I.S.A.L.-SCUOLA

Codice di autodisciplina dell'esercizio del diritto di sciopero

(Art. 11 della legge n. 93/83)

LA C.I.S.A.L.-SCUOLA

Settore Università

Premesso

che ha partecipato alle trattative sia a livello tecnico che politico con la delegazione del Governo per la stipula dell'accordo sindacale riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dal comparto del personale delle Università da valere per il periodo dal 1985 al 1987 (art. 9 del D.P.R. n. 68 del 5 marzo 1986);

Preso atto

di quanto emerso negli incontri di trattativa di cui sopra circa i rapporti tra le parti stipulanti l'accordo e circa l'opportunità di formulare ora un codice di autodisciplina del diritto di sciopero ad integrazione di quello già depositato dalla Confederazione per l'accordo intercompartimentale;

si impegna

con manifestazione autonoma di volontà perché il diritto di sciopero nel comparto scuola venga esercitato nel rispetto dei principi e delle modalità di seguito indicate:

1) la titolarità del diritto di proclamare, sospendere o revocare azioni di sciopero è riservata: per gli scioperi nazionali, alla Segreteria Generale CISAL-Scuola. Per gli scioperi regionali o provinciali rispettivamente alla Segreteria Regionale e Provinciale, d'intesa con la Segreteria Nazionale;

2) la proclamazione dello sciopero deve essere notificata con un preavviso di quindici giorni alla controparte e deve contenere la motivazione, la data, l'ora di inizio e la durata dello sciopero;

3) lo sciopero non può coincidere con lo svolgimento delle operazioni elettorali politiche ed amministrative nazionali e per l'elezioni del Parlamento europeo, nonché con avvenimenti di carattere eccezionale dovuti a calamità naturali, e deve comunque, garantire la continuità delle prestazioni indispensabili che dovranno essere individuate;

- 4) lo sciopero non può essere effettuato nei sette giorni precedenti e successivi alle festività di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale;
- 5) non sono ammessi scioperi a carattere intermittente nel tempo, nella stessa giornata di lavoro. La presenza del lavoratore in sciopero sul posto di lavoro è consentita, salve in ogni caso le sue responsabilità personali per la sicurezza degli impianti e delle strutture;
- 6) l'assemblea permanente è considerata ad ogni effetto azione di sciopero per chi vi partecipa;
- 7) tutto quanto riguarda gli scioperi nelle singole Università rientra nella competenza delle segreterie provinciali della CISAL-Scuola;
- 8) lo sciopero non può avere per i lavoratori altre conseguenze che la trattenuta sulla retribuzione pari alle ore o giornate di effettiva astensione dal lavoro.

CISAS

Codice di autoregolamentazione per l'esercizio del diritto di sciopero nel comparto Università

Capo I

Articolo 1

Il diritto di sciopero, costituzionalmente tutelato, e che costituisce una libertà fondamentale di ciascun lavoratore, si esercita nei limiti e nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 11, comma 5, della legge n. 93/83.

Articolo 2

Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di sciopero secondo le modalità ed i limiti contenuti nelle disposizioni successive.

Articolo 3

Il presente codice non si applica - oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.

Articolo 4

Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11, comma 5, lettera g) della legge n. 93. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 ed a quelle più definite per lo specifico comparto.

Articolo 5

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali che richiedono la resa dei servizi di soccorso, di assistenza, di ripristino delle condizioni di normalità.

Sono pertanto esclusi dagli scioperi i periodi interessati da interventi di vaste proporzioni richiedenti l'opera degli addetti ai vari servizi del comparto Sanità.

Per il personale del comparto Universitario sono altresì esclusi gli scioperi nei periodi compresi fra:
il 17 dicembre ed il 7 gennaio;
il 10 ed il 20 agosto;
le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua;
la settimana che precede e quella seguente la scadenza delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, amministrative generali.

Articolo 6

Il concreto esplicarsi dell'esercizio del diritto di sciopero non può, infatti, essere finalizzato ad impedire l'esercizio di potestà politiche e amministrative degli organi istituzionali delle amministrazioni e enti di appartenenza.

Capo II

Articolo 7

La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di competenza delle strutture confederali sindacali nazionali, regionali e provinciali, secondo le norme statutarie e regolamentari generale e per l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, valido per le strutture sindacali della intera Confederazione.

Articolo 8

Durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e nel codice di comparto, allegato al contratto, in ogni caso l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

Articolo 9

Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione dello sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti dell'azione collettiva. La effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei mezzi messi a disposizione della pubblica amministrazione.

Capo III

Articolo 10

La salvaguardia dell'essenzialità dei servizi preposti alla garanzia dell'esercizio dei diritti soggettivi dei cittadini costituzionalmente garantiti, unitamente alla indispensabilità delle prestazioni comunque da mantenere, deve essere tutelata nell'esercizio delle azioni di sciopero.

La CISAS-Comparto Università-Policlinico ritengono che nel comparto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, art. 6, sono da definirsi essenziali o di emergenza i seguenti servizi, garantiti limitatamente per interventi urgenti ed improcrastinabili:

- personale che opera nei servizi di rianimazione;
- personale che opera nei servizi di pronto soccorso;

personale che opera nelle divisioni e sezioni;
personale che opera nei centri di dialisi;
personale che opera nel servizio di psichiatria intra ed extra ospedaliero;
personale che opera nei servizi di radiologia e laboratorio di analisi e centri trasfusionali;
personale che opera nella sala parto;
personale che opera nei servizi di terapia intensiva;
personale che opera nel servizio autoambulanza;
personale che opera nei servizi centrali termiche;
personale che opera nel servizio di diagnostica oncologica.

Articolo 11

Il personale presente ai servizi essenziali richiamati nell'art. 10 non può essere superiore al 10% della media del personale in forza negli ultimi tre mesi nell'unità o reparti considerati e comunque si ritiene di dover assicurare per i malati, una presenza infermieristica per ogni turno di lavoro nei reparti e la guardia medica.

Articolo 12

Le organizzazioni sindacali si ritengono svincolate dal presente codice, fatte salve le norme di cui agli articoli 1, 4 e 10, per azioni di sciopero avverso il mancato rispetto di scadenze di legge, regolamentari o contrattuali ed in caso di eventuali comportamenti discriminatori nei confronti di qualcuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo di intesa 25 luglio 1986.

Cisas-Comparto Università
SAMBATARO

USPPI

Codice di autoregolamentazione

Premessa

Lo sciopero è un diritto del lavoratore, sancito dalla Costituzione, e costituisce patrimonio inalienabile del movimento dei lavoratori.

La complessità della società moderna rende necessario peraltro coniugare le esigenze dei cittadini e degli utenti dei servizi, la sicurezza degli impianti tecnici e scientifici dei lavoratori, con la tutela e la salvaguardia del lavoro anche attraverso l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, che va collocata in un quadro comprendente sia i codici dell'autoregolamentazione sia l'impegno della parte pubblica all'osservanza di corrette norme di condotta nelle procedure di risoluzione e attuazione degli accordi e nel sistema di relazioni sindacali; impegno della parte pubblica da definirsi in sede di accordo di comparto e da recepirsi nel relativo contratto.

1) Area di applicazione.

Il presente codice di autoregolamentazione impegna le organizzazioni sindacali firmatarie a ogni livello, territoriale e aziendale, e per ogni attività di lavoro dipendente esercitata nel comparto dell'Università.

2) Titolarità.

Dopo la comunicazione, la cui titolarità compete agli organismi sindacali competenti per statuto ai rispettivi livelli territoriali, le organizzazioni sindacali saranno disponibili per stabilire d'accordo con l'amministrazione l'elenco di attività il cui mantenimento è indispensabile per garantire la sicurezza delle persone e dei beni.

3) Termini di preavviso.

La proclamazione di sciopero avverrà con preavviso di quindici giorni, con l'indicazione delle relative modalità.

4) Servizi essenziali.

Sono considerati essenziali servizi e impianti del comparto la cui sospensione totale di attività possa comportare gravi pericoli per la sanità o la incolumità pubblica.

5) Cause di sospensione e periodi di esclusione della proclamazione di sciopero.

Le organizzazioni sindacali firmatarie non effettueranno proclamazioni di sospensioni del lavoro, e sospenderanno agitazioni già indette, nel caso del verificarsi di calamità nazionali o di avvenimenti di eccezionale e particolare gravità, per tutte le attività a questi avvenimenti connesse.

6) Durata dello sciopero.

Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a che la durata della prima proclamazione di sciopero, in relazione all'insorgere di situazioni vertenziali, dopo aver espletato le procedure previste dalla legge n. 93/83 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, abbia durata non superiore alle 24 ore, ferma restando l'opportunità di estensione del tempo di sciopero nel caso di successive proclamazioni.

7) Forme di lotta.

Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a non proclamare scioperi a modalità anomale.

8) Continuità delle prestazioni.

Negli scioperi di lunga durata le organizzazioni sindacali terranno nella dovuta attenzione le attività in turno continuativo e il personale che, in ogni contingenza, deve garantire lo svolgimento delle suddette attività in condizioni di sicurezza.

USPPI

Ministero

del

tesoro

Circ. 31 luglio 1996, n. 703 ⁽¹⁾.

Stipendi: lavorazione rata luglio 1996. A) Personale dirigente civile e militare delle Forze di polizia e personale equiparato. B) Personale non docente delle Università in servizio presso gli osservatori astronomici. Applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale delle Università pubblicato sul supplemento ordinario n. 93 della Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1996. C) Personale della scuola elementare assunto in servizio

dall'1 settembre 1991: cessazione ritenuta per recupero opera di previdenza su indennità integrativa speciale. D) Personale dirigente non contrattualizzato: aggiornamento, per l'anno 1996, del trattamento economico.

A seguito dei messaggi nn. 158 del 12 giugno 1996, 163 del 14 giugno 1996; 167 del, 17 giugno 1996 e 172 del 26 giugno 1996, si illustrano, qui di seguito, le lavorazioni effettuate dal Centro Nazionale di Calcolo e Contabilità di Latina, con la rata di luglio '96, relative, al personale specificato in oggetto.

B) Personale non docente delle Università in servizio presso gli osservatori astronomici.

Si conferma che il C.N. C.C. di Latina, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro specificato in oggetto, ha provveduto all'aggiornamento, dal 1° luglio 1996, del trattamento economico del personale in servizio presso gli osservatori astronomici, nonché alla corresponsione, con la medesima rata di luglio, delle differenze relative al periodo dall'1 gennaio 1995 al 30 giugno 1996, effettuando le operazioni di seguito indicate.

L'art. 39 dei C.C.N. L. prevede per tutti i dipendenti del Comparto delle Università che gli stipendi stabiliti dall'art. 15, comma 1, dei D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, siano aumentati a decorrere dal 1° gennaio 1995 e dal 1° gennaio 1995 degli importi di cui ai commi n. 1 e 3.

I suddetti aumenti assorbono l'indennità di vacanza contrattuale.

Con la rata di luglio '96 è stata corrisposta la indennità di cui all'art. 41; ai sensi del 3° comma è stata assorbita l'indennità di cui all'art. 23, comma 2, del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567 (indennità di incentivazione e funzionalità) e l'indennità di cui al precedente articolo 20, comma 5.

Allegato 1

**Indennità pensionabile
(D.L. 29 aprile 1996, n. 229 art. 6)**

Codice assegno	Descrizione	Importo lordo mensile automaticamente attribuito
		1 - 1 - 1996
524/001	Vice Ispettore	876.800
524/002	Ispettore	914.300
524/003	Ispettore capo	951.900
524/004	Ispettore superiore s.u. P.S.	974.100

524/005	Vice commissario	964.900
524/006	Commissario	1.002.400
524/007	Commissario capo	1.24.700
524/008	Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	1.054.900
524/009	Primo dirigente - Vice Questore alla classe iniziale	1.143.761
524/010	Dirigente Superiore - Questore	1.345.799
524/011	Dirigente Generale P.S.	1.464.290
524/019	Primo dirigente - Vice Questore dopo 2 anni di servizio	1.155.761

Personale già in godimento ridotto al 50%

dell'assegnazione di aeronavigazione

524/101	Vice Ispettore	438.400
524/102	Ispettore	457.150
524/103	Ispettore capo	475.950
524/104	Ispettore superiore s.u. P.S.	487.050
524/105	Vice commissario	482.450
524/106	Commissario	501.200
524/107	Commissario capo	512.350
524/108	Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	527.450
524/109	Primo dirigente - Vice Questore	571.881
524/110	Dirigente Superiore - Questore	672.899
524/111	Dirigente generale P.S.	732.145
524/119	Primo dirigente - Vice Questore dopo 2 anni	578.881